

Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
del 31 marzo 1965¹

M a s s i m e

1. *Funzionari — Assunzione — Concorsi generali — Impugnazioni — Candidati esterni alle comunità*
(Statuto del personale C.E.C.A., artt. 27 e 91; Statuto del personale C.E.E. e C.E.E.A., artt. 27 e 91)
 2. *Funzionari — Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Obbligo di emanazione — Procedura di concorso*
(Statuto del personale C.E.C.A., art. 107; Statuto del personale C.E.E. e C.E.E.A., art. 110)
1. I candidati ai concorsi generali, anche esterni alle Comunità, possono adire la Corte per eventuali violazioni delle norme relative alla procedura di concorso.
2. Vedi la massima n. 4 della sentenza 16-64, del 31 marzo 1965.

Nella causa 23-64 promossa dalla

SIGNORINA THÉRÈSE MARIE-LOUISE VANDEVYVERE,
residente in Gand, con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Schmitz, rue J.-B.-Esch 6,

ricorrente,

contro

IL PARLAMENTO EUROPEO,

Lussemburgo,

rappresentato dal suo segretario generale, Hans Robert Nord in qualità di agente, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn del Foro di Lussemburgo, Côte d'Eich 22,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento del concorso PE 1/B e di alcuni atti emanati durante la procedura del concorso stesso,

1 — Lingua processuale : il francese.

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, presidente di Sezione,
W. Strauss (relatore) e R. Monaco, giudici,
avvocato generale : J. Gand
cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che danno origine nella presente controversia si possono così riassumere :

1) Nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1963, p. 2807 e segg., la convenuta pubblicava il « bando di concorso generale n. P.E. 1/B » per titoli ed esami per l'assunzione di un assistente (carriera B 3-B 2) « presso la direzione generale della documentazione parlamentare e dell'informazione, Servizio della biblioteca ».

2) Presentata la sua candidatura, la ricorrente riceveva una lettera del segretario della Commissione giudicatrice in data 27 febbraio 1964, redatta in olandese, nella quale si diceva che la Commissione stessa, nella seduta del 25 febbraio 1964, aveva deciso di escludere la ricorrente dall'elenco dei candidati « die aan het *examen* kunnen deelnemen ».

3) Mediante lettera del 1º marzo 1964 indirizzata al segretario della Commissione giudicatrice, la ricorrente domandava se la lettera del 25 febbraio non fosse frutto di un equivoco, poiché i titoli da lei posseduti erano superiori a quelli richiesti dal bando di concorso.

4) Con lettera del 6 marzo 1964, il Presidente della Commissione giudicatrice rispondeva tra l'altro :

« Tengo a segnalare che ... trattandosi di un concorso per titoli ed esami, la Commissione giudicatrice non solo era obbligata a scartare tutte le candidature corredate da titoli non corrispondenti ai requisiti previsti dal bando di concorso, ma poteva anche operare una preselezione onde stabilire quali candidati presentassero qualifiche nettamente superiori.

Ho reso noto il contenuto della sua lettera alla Commissione giudicatrice durante la seduta di giovedì 5 marzo 1964. Dopo deliberazione, la Commissione giudicatrice ha deciso di confermare la scelta risultante dalla preselezione dei candidati ammessi alle prove d'esame, come stabilito nella seduta del 25 febbraio 1964. »

5) Il 26 maggio 1964, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che piaccia alla Corte :

- « 1) Dichiarare nulla e priva di effetto la decisione della Commissione giudicatrice del concorso P.E. 1/B, decisione adottata nella seduta del 25 febbraio 1964 e decretante l'eliminazione della ricorrente dalla lista di ammissione prevista dal I comma dell'articolo 5 dell'allegato III dello Statuto dei funzionari;
- 2) dichiarare nulla e priva di effetto la decisione, adottata in questa seduta o in una successiva, in virtù della quale la ricorrente è stata eliminata dalla lista dei candidati ammessi alle prove d'esame;
- 3) dichiarare quindi nullo e privo di effetto il concorso P.E. 1/B con i conseguenti effetti giuridici sulla validità dell'elenco degli idonei, la costituzione di liste di riserva ed, eventualmente, la o le nomine susseguenti a tale concorso per effetto dei suoi risultati;
- 4) in quanto occorra, dichiarare nulle e prive di effetto le decisioni di ratifica del Parlamento Europeo relative ai risultati del concorso;
- 5) condannare il convenuto alle spese di causa. »

Il convenuto nel controricorso conclude che piaccia alla Corte :

- « 1) Dargli atto che egli si rimette al prudente apprezzamento della Corte circa la ricevibilità del ricorso e circa la competenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;
- 2) dichiarare insufficiente la semplice enumerazione delle disposizioni statutarie che la ricorrente ritiene violate e delle altre cause di nullità previste dal regolamento di procedura; dichiarare invalida altresì la riserva di proporre altri mezzi; considerare come validamente proposti solo i mezzi dedotti col ricorso;
- 3) nel merito : dichiarare tali mezzi inammissibili, se non infondati; respingere il ricorso;
- 4) statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti.

Nella replica la ricorrente conclude che la Corte voglia :

- « Dare atto alla ricorrente che essa tiene ferme le sue conclusioni originarie che si devono considerare come integralmente ripetute qui;

In subordine :

dichiarare nulli e privi di effetto gli atti impugnati in quanto la controparte non ha prodotto i documenti relativi alla questione controversa;

In via ulteriormente subordinata

A termini dell'articolo 21 dello Statuto C.E.E. della Corte e dell'articolo 22 dello Statuto C.E.E.A. della Corte e in virtù dell'articolo 24 dello Statuto C.E.C.A. della Corte;

ordinare alla controparte l'esibizione di tutti i suoi documenti e la trasmissione di tutte quelle informazioni che la Corte richiederà e particolarmente la produzione in giudizio di tutta la documentazione della pratica relativa al concorso di cui trattasi;

eventualmente, richiedere alle varie istituzioni della Comunità, che non sono parti in causa, di fornire gli opportuni chiarimenti, specie circa l'esistenza di provvedimenti generali di esecuzione delle disposizioni dello Statuto relative al concorso e all'allegato III dello Statuto. »

Il convenuto nella controreplica conclude che piaccia alla Corte :

- « Respingere mezzi e conclusioni contenuti nella replica; accogliere le conclusioni contenute nel controricorso ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e i principali argomenti fatti valere dalle parti possono essere riassunti come segue :

La *ricorrente* denuncia, in modo generico, la violazione degli Statuti dei funzionari, l'incompetenza, la violazione di forme essenziali e (o) lo sviamento di potere.

1. Sulla ricevibilità

A. Se l'articolo 91 degli Statuti dei funzionari sia applicabile ad una persona che presenta la sua candidatura per essere assunta dalle Comunità.

Il *convenuto*, pur rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte, ritiene che la risposta debba essere negativa, in quanto :

- il titolo ed il testo degli Statuti denotano che questi si riferiscono *ai funzionari e agenti* delle Comunità;
- i Trattati C.E.E. e C.E.E.A. attribuiscono alla Corte una competenza limitata alle controversie « tra la Comunità e i *suoi agenti* »;
- la diversa terminologia degli articoli 90 e 91 degli Statuti (« il funzionario »; « una delle persone indicate nel presente Statuto ») si giustifica in quanto l'ultima disposizione si estende anche a persone quali i funzionari a riposo;
- l'articolo 91 legittima ad agire solo contro gli atti che « rechino pregiudizio », mentre gli Statuti non costituiscono diritti a favore di coloro che non vi sono soggetti;
- le disposizioni degli Statuti in materia di assunzione non sono state adottate nell'interesse dei terzi.

La *ricorrente* dal canto suo assume che :

- tenuto conto delle disposizioni degli Statuti relativi all'assunzione, i candidati, anche quelli provenienti dall'esterno, possono ben essere considerati come « persone indicate nel presente Statuto »;
- i candidati hanno un evidente interesse a che il concorso si svolga regolarmente;
- la differenza di terminologia tra gli articoli 90 e 91 è significativa.

B. Insufficiente esposizione dei mezzi

Il *convenuto* ritiene che l'elencazione globale delle disposizioni che si asseriscono violate e delle cause di nullità non risponda a quanto previsto dal regolamento di procedura; tali mezzi sono quindi ammissibili solo nella misura in cui sono stati effettivamente

esposti. La ricorrente si limita a constatare che, per ammissione dello stesso convenuto, il « riferimento a varie disposizioni dello Statuto fatto nel ricorso è corredato da sufficienti delucidazioni ».

C. Inammissibilità della riserva di invocare altri mezzi in corso di causa; obbligo per la ricorrente di limitare la sua azione agli atti che le arrecano pregiudizio.

Nell'atto introduttivo, la ricorrente dichiara di doversi « riservare di invocare ogni altro mezzo sia circa la regolarità del procedimento seguito per l'emanazione del bando di concorso, sia circa la regolarità della composizione della Commissione giudicatrice e della procedura seguita da quest'ultima; sia circa la regolarità e la legittimità delle decisioni prese dalla Commissione giudicatrice nei suoi riguardi e ratificate dalla Segreteria del Parlamento Europeo, sino a quando la controparte avrà prodotto i documenti relativi al concorso ».

Il *convenuto* replica che la ricorrente deve limitare la sua azione agli atti che le arrecano pregiudizio. Ora, i mezzi per i quali essa fa riserva concernono la procedura di concorso nel suo complesso, e non solo le decisioni che riguardano personalmente la ricorrente; essi inoltre non sono stati adeguatamente esposti.

2. Nel merito

A. Violazione degli articoli 110 dello Statuto dei funzionari C.E.E. e C.E.E.A. e 107 dello Statuto C.E.C.A.

La *ricorrente* si duole che il bando di concorso sia stato pubblicato ed il concorso indotto senza che fossero state previamente adottate disposizioni generali di esecuzione relative agli Statuti; in particolare, tali disposizioni non sono state emanate dopo aver consultato il comitato del personale e sentito il parere del comitato dello Statuto, né comunicate al personale.

Non è necessario che le misure generali di esecuzione siano espressamente previste; perché sia opportuno adottarle, basta che le disposizioni degli statuti non siano sufficientemente esplicite, come si verifica in materia di concorsi. La Commissione C.E.E. ha infatti adottato misure circa la composizione della Commissione giudicatrice.

Perché la ricorrente possa impugnare queste illegalità, è sufficiente che gli atti impugnati le arrecano pregiudizio. Non si potrebbe esigere da essa la dimostrazione — del resto impossibile — che in difetto di tali illegalità, gli stessi atti le sarebbero stati favorevoli.

Il *convenuto* obietta innanzitutto che il mezzo è inammissibile in quanto una persona non facente parte delle istituzioni non ha interesse ad invocare la violazione delle disposizioni di cui trattasi.

L'Istituzione è l'unica competente a decidere circa l'opportunità di adottare misure d'esecuzione. In questo caso essa l'ha ritenuto inutile poichè le disposizioni dello Statuto di cui è qui questione erano sufficientemente esplicite. Se la Commissione C.E.E. ha giudicato opportuno di adottare tali misure, ciò si deve al fatto che le sue esigenze erano diverse da quelle del convenuto che ha meno dipendenti e deve quindi indire meno concorsi.

Infine, la ricorrente non ha provato che l'assenza di misure d'esecuzione l'avrebbe pregiudicata.

B. Difetto di motivazione

La *ricorrente* obietta che « la decisione della Commissione giudicatrice di non includerla nell'elenco d'ammissione previsto nel 1° comma dell'articolo 5 dell'allegato III dello Statuto dei funzionari, come pure la decisione (presa sia contemporaneamente che a posteriori) di non ammetterla alle prove d'esame » avrebbero dovuto essere motivate (articolo 25 degli Statuti).

La sentenza *Raponi* (*Racc. X*, p. 249) in materia di motivazione delle promozioni, non può essere invocata in senso contrario. Infatti, la situazione di un candidato non prescelto che « non ha più nulla da perdere », è totalmente diversa.

Il fatto che i lavori della Commissione giudicatrice siano segreti, non impedisce che vengano comunicati al candidato, seppure in maniera generica, i motivi per cui non è stato prescelto.

Si può desumere dalla giurisprudenza nazionale e da quella comunitaria (sentenza *Mirossevich*, *Racc. II*, p. 371 e segg.) che il giudice può controllare i motivi reali della decisione della Commissione giudicatrice.

Quindi « deve comunque esistere una motivazione lato sensu ». Il *convenuto* risponde che l'articolo 25 degli Statuti è applicabile ai soli funzionari.

La tesi secondo cui la Commissione giudicatrice non deve motivare le sue decisioni, può trovare fondamento nell'articolo 5 dell'allegato III degli Statuti ed è confermata dall'articolo 6 ove si afferma che i lavori della Commissione giudicatrice sono segreti.

Al mezzo fa inoltre difetto una base di fatto poichè la lettera del 6 marzo 1964 ha informato la ricorrente dei motivi che hanno provocato la decisione della Commissione giudicatrice.

C. Errori di fatto

La *ricorrente* asserisce che la decisioni della Commissione giudicatrice « sono viziate da errori o sono state adottate in base a fatti inesatti oppure inessattamente valutati ».

« La decisione di non includere la ricorrente nella lista di ammissione » è viziata in quanto la ricorrente possedeva i titoli richiesti dal bando di concorso e qualche titolo era anzi superiore a

quelli strettamente indispensabili. Per gli stessi motivi è viziata « la decisione di eliminare la candidata dall'elenco degli ammessi alle prove d'esame ».

Il *convenuto* oppone l'inammissibilità di questo mezzo per infondatezza in fatto, giacché la ricorrente impugna una decisione che non è mai stata presa. La Commissione giudicatrice non ha applicato il 1° comma dell'articolo 5 dell'Allegato III degli Statuti (« la Commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso »), bensì il 4° comma dello stesso articolo (designazione dei candidati ammessi alle prove d'esame).

Inoltre la Commissione giudicatrice, come risulta dalle lettere summenzionate, era debitamente informata dei titoli della ricorrente.

Infine, la Commissione giudicatrice doveva giudicare inappellabilmente il merito dei candidati.

La *ricorrente* replica che non interessa in questa sede determinare se essa avesse mal interpretato la lettera del 27 febbraio 1964, in quanto sono impugnate contemporaneamente la decisione di escluderla dalla lista di ammissione prevista dall'articolo 5, 1° comma e quella di non includerla nell'elenco degli idonei. La Corte ha diritto di sindacare i motivi dell'operato della Commissione giudicatrice.

« D'altronde, la ricorrente ha ragione di credere — e la produzione del fascicolo e dei verbali permetterà alla Corte di convincersene — di essere stata inclusa nella lista di ammissione prevista dall'articolo 5 dell'Allegato III, di averne anzi occupato il primo posto e di esserne stata poi radiata in seguito ad interventi esterni ».

Il *convenuto* persiste nel suo assunto secondo cui la ricorrente sarebbe stata vittima di un equivoco. La ricorrente non è stata « eliminata » dall'elenco degli idonei, che poteva essere redatto solo dopo le prove alle quali essa non ha partecipato.

Il *convenuto* eleva protesta contro l'affermazione che la ricorrente sia stata vittima di ingerenze esterne.

3. *Produzione di documenti*

La *ricorrente* si richiama ad una lettera del 2 luglio 1964 con cui il suo avvocato chiedeva al segretario generale della convenuta di produrre il suo fascicolo e comunque :

- 1) la prova che la consultazione prevista dall'Allegato III, articolo 1, 1° comma dello Statuto dei funzionari era avvenuta;
- 2) il verbale della Commissione giudicatrice;
- 3) il fascicolo personale della sua cliente nel caso in cui esso fosse stato costituito dal Parlamento Europeo e, eventualmente, dalla Commissione giudicatrice.

Con lettera del 16 luglio 1964 indirizzata a detto avvocato, il segretario generale ha rifiutato di ottemperare all'invito.

La ricorrente affaccia l'ipotesi che tale rifiuto — contrario ai dettami dell'articolo 23 dello Statuto C.E.C.A. — comporti la nullità ipso facto degli atti impugnati, poiché dà motivo « di ritenere che la motivazione non esista, sia inficiata da errore oppure viziata da sviamento di potere ».

Il *convenuto* ritiene la domanda inammissibile e comunque infondata. L'articolo 23 dello Statuto della Corte C.E.C.A. riguarda solo i ricorsi previsti nel Trattato C.E.C.A., che ignora i ricorsi proposti da persone fisiche; infatti gli Statuti della Corte C.E.E. e C.E.E.A. non contengono una disposizione analoga.

L'articolo 26 dello Statuto del personale, che dispone la trasmissione del fascicolo individuale, si applica solamente ai ricorsi dei *funzionari*.

I due primi documenti richiesti nulla hanno a che vedere con la ricorrente. Quanto al terzo documento, non esiste un fascicolo relativo alla ricorrente, oltre ai documenti già prodotti dall'una e dall'altra parte.

Il verbale della Commissione giudicatrice è segreto (articolo 6 dell'Allegato III degli Statuti dei funzionari). È poi evidente il carattere riservato della relazione della Commissione giudicatrice, che funge da commento all'elenco degli idonei e contiene i voti riportati dai candidati.

IV — I l p r o c e d i m e n t o

Con ordinanza 15 novembre 1964, a Seconda Sezione della Corte ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente, riservandosi ogni decisione sulle spese.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

L'udienza pubblica ha avuto luogo il 25 gennaio 1965.

Il 10 febbraio 1965 l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni.

IN DIRITTO

I — S u l l ' o g g e t t o d e l l a c o n t r o v e r s i a

Nel primo capo delle conclusioni del ricorso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento di una decisione che sarebbe stata adottata dalla Commissione giudicatrice del concorso e che l'avrebbe esclusa dall'elenco di ammissione previsto dal 1° comma dell'articolo 5 dell'Allegato III allo Statuto dei funzionari.

Durante la fase orale la ricorrente ha ammesso di essere stata vittima di un errore di terminologia, in quanto l'unica decisione che effettivamente la riguardasse era stata adottata applicando il 4° comma del detto articolo e riguardava la sua esclusione dalle *prove di esame*.

La ricorrente ha rinunciato al primo capo delle sue conclusioni e non vi è quindi motivo di statuire sull'eccezione d'irricevibilità fondata sull'inesistenza della decisione impugnata.

Oggetto del contendere rimane quindi la sola decisione di escludere la ricorrente dalle prove di esame.

II — Sulla ricevibilità del ricorso

1) Il convenuto assume che il ricorso è irricevibile poiché i soli agenti della Comunità sarebbero legittimati ad agire a norma dell'articolo 91 degli Statuti dei funzionari.

L'articolo 91 attribuisce il diritto d'impugnazione « alle persone indicate nel presente Statuto ».

L'articolo 27 degli Statuti riguarda implicitamente i candidati ai concorsi generali anche se non facenti parte delle Comunità.

Con il termine « candidati », l'Allegato III degli Statuti intende evidentemente tutti i candidati partecipanti ai concorsi generali previsti all'articolo 1, paragrafo 1 di tale allegato, siano essi o meno agenti della Comunità.

D'altronde, le norme relative ai concorsi generali sono state adottate in modo da tutelare tutti i candidati, che devono essere considerati come persone previste da tali norme e quindi legittimate ad impugnare, a norma dell'articolo 91, eventuali violazioni delle norme stesse.

Questa eccezione d'irricevibilità dev'essere quindi disattesa.

2) Il convenuto ha concluso che piaccia alla Corte dichiarare « insufficiente la semplice enumerazione delle disposizioni statutarie che la ricorrente ritiene violate e l'esposizione delle altre cause di nullità » e che, dichiarando « invalida altresì la riserva di proporre altri mezzi » essa consideri come validamente dedotti solo i mezzi proposti col ricorso.

Per quanto riguarda la prima parte di tali eccezioni, già dalla lettura dell'atto introduttivo si rileva che, enumerando le norme che a suo giudizio sono state violate ed elencando le cause di nullità della decisione impugnata, la ricorrente non ha inteso dedurre mezzi distinti, ma fondare la domanda semplicemente sui tre mezzi di ricorso espressamente indicati.

Le eccezioni di cui trattasi non hanno quindi alcun contenuto quanto a tale punto. Anche la seconda parte di tali eccezioni è vuota di contenuto in quanto la ricorrente non ha dedotto nuovi mezzi nel corso del giudizio.

Risulta dal complesso delle considerazioni esposte qui sopra che il ricorso è ricevibile.

III — Nel merito

1. Sul primo mezzo

La ricorrente sostiene che, in contrasto con le disposizioni degli articoli 107 dello Statuto dei funzionari C.E.C.A. e 110 dello Statuto dei funzionari C.E.E. e C.E.E.A., il convenuto non avrebbe promulgato misure generali d'esecuzione in materia di concorso e, in via subordinata, assume che il convenuto avrebbe ommesso di comunicare tali misure al personale.

A. Sulla ricevibilità

Il convenuto oppone l'irricevibilità in quanto un candidato che non è ancora entrato a far parte delle Comunità non avrebbe alcun interesse ad invocare l'eventuale violazione delle disposizioni in questione.

Tale eccezione dev'essere disattesa.

In effetti, i candidati « esterni », al pari dei candidati interni, hanno un interesse indiscutibile all'applicazione corretta delle disposizioni dello Statuto.

B. Nel merito

L'espressione « le disposizioni generali d'esecuzione », contenuta negli articoli 107 e 110 di cui sopra, si riferisce innanzitutto alle disposizioni che ogni istituzione deve adottare in esecuzione di alcune norme imperative degli Statuti, come gli articoli 2, 1° comma e 5, n. 4, 2° comma.

Ove tali norme facciano difetto si può ammettere l'obbligo di emanare « disposizioni generali d'esecuzione » solo nel caso in cui le disposizioni degli Statuti non siano di per sé sufficientemente esplicite.

Le disposizioni dello Statuto che disciplinano la procedura di concorso non prevedono alcun obbligo delle istituzioni di emanare misure generali di esecuzione. D'altronde dette disposizioni sono autosufficienti.

In materia di concorsi, la convenuta non era quindi tenuta ad emanare « disposizioni generali di esecuzione » ai sensi degli articoli 107 e 110 summenzionati.

Del resto la Corte non ha motivo di dubitare dell'asserzione del convenuto secondo cui esso in effetti non avrebbe adottato tali misure; la ricorrente non ha fornito la prova contraria.

Il mezzo è dunque infondato.

2. *Sul secondo mezzo*

La ricorrente assume che la decisione di escluderla dalle prove d'esame le arreca pregiudizio e per conseguenza avrebbe dovuto essere motivata a norma dell'articolo 25 degli Statuti.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato III agli Statuti, i lavori della Commissione sono segreti.

L'indicazione che la Commissione giudicatrice ha effettuato « una pre-selezione dei candidati onde stabilire quali possedessero qualifiche nettamente superiori » costituisce la più chiara motivazione possibile della decisione impugnata consentita dall'articolo 6.

Il mezzo è quindi infondato in fatto.

3. *Sul terzo mezzo*

A) La ricorrente sostiene che la decisione impugnata mancherebbe di ogni base di fatto; essa avrebbe infatti posseduto i titoli richiesti dal bando di concorso ed alcuni di essi avrebbero superato addirittura le qualifiche richieste.

A norma dell'articolo 5, 4° comma dell'Allegato III degli Statuti, la Commissione giudicatrice stabilisce « in base » alla lista dei candidati che hanno i requisiti richiesti dal bando di concorso quali di essi debbano essere ammessi alle prove d'esame.

Rientra quindi nelle facoltà della Commissione giudicatrice l'ammettere alle prove di esame un numero ridotto di candidati.

L'assunto della ricorrente in merito ai suoi titoli non stride affatto con la comunicazione ricevuta, dalla quale risulta che un numero di candidati che la Commissione giudicatrice ha ritenuto sufficiente presentava titoli di livello superiore a quelli della ricorrente stessa. Quindi tale assunto non costituisce indizio del fatto che la decisione della Commissione giudicatrice sia stata fondata su motivi errati in diritto.

B) La ricorrente sostiene inoltre che « secondo alcune informazioni » la Commissione giudicatrice l'avrebbe in un primo tempo collocata al primo posto nella lista di cui sopra e solo a seguito di ingerenze dall'esterno il suo nominativo sarebbe stato cancellato.

Tuttavia la ricorrente non ha dedotto alcun fatto circostanziato a sostegno di tale assunto e quindi non ha fornito indizi sufficienti ad indurre la Corte a disporre l'assunzione di mezzi istruttori in proposito.

Da quanto precede risulta che il mezzo è infondato.

4. *Sui mezzi istruttori proposti dalla ricorrente*

La ricorrente conclude che la Corte voglia, in subordine, « dichiarare nulli e privi di effetto gli atti impugnati, in quanto la

controparte non ha prodotto i documenti relativi alla controversia ».

In via ulteriormente subordinata, la ricorrente conclude che la Corte voglia ingiungere alla convenuta di produrre tutti i suoi documenti e di trasmettere tutte le informazioni che la Corte richiederà, specialmente la documentazione relativa al concorso di cui trattasi, e che la Corte voglia richiedere, eventualmente, alle varie istituzioni delle Comunità estranee al processo, di fornire gli opportuni chiarimenti circa l'esistenza di misure generali per l'esecuzione delle disposizioni dello Statuto relative ai concorsi e all'Allegato III dello Statuto.

I lavori della Commissione giudicatrice sono segreti ai termini dell'articolo 6 dell'Allegato III e il verbale della Commissione giudicatrice non deve essere trasmesso salvo che la Corte ne faccia espressa domanda.

Il convenuto ha sostenuto di non disporre di un fascicolo personale della ricorrente in quanto essa non è alle sue dipendenze.

Tale affermazione è conforme all'articolo 26 degli Statuti dei funzionari.

Il mezzo è quindi infondato.

D'altronde la Corte ritiene inutile assumere i mezzi istruttori proposti dalla ricorrente, in quanto gli elementi di cui dispone attualmente le consentono già di statuire sul presente ricorso.

Dalle considerazioni di cui sopra, si rileva che il ricorso è infondato.

IV — S u l l e s p e s e

La ricorrente è rimasta soccombente.

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 70 dello stesso regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni in caso di controversie in materia di rapporto d'impiego di agenti della Comunità restano a carico delle istituzioni stesse.

Con ordinanza 15 novembre 1964, la Seconda Sezione della Corte ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio della ricorrente riservandosi di disporre sulle spese.

Per questi motivi :

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le deduzioni orali delle parti;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti i protocolli sugli Statuti della Corte di Giustizia della C.E.C.A., della C.E.E., e della C.E.E.A.;

Visti gli Statuti dei funzionari della C.E.C.A., della C.E.E., e della C.E.E.A.;

Visti i regimi applicabili agli altri agenti delle Comunità;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in specie gli articoli 69 e 70;

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso 23-64 è respinto come infondato;
- 2) La ricorrente è condannata alle spese del giudizio (ivi comprese quelle relative all'istanza di gratuito patrocinio) eccezion fatta per le spese sopportate dalla convenuta.

Così deciso a Lussemburgo, il 24 marzo 1965.

Donner

Strauss

Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 31 marzo 1965.

Il Cancelliere

Il Presidente di Sezione

A. Van Houtte

A. M. Donner

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand del 10 febbraio 1965¹

Signor Presidente, signori giudici,

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1963 veniva pubblicato un bando di concorso generale per titoli ed esami, avente ad oggetto l'assunzione, da parte del Parlamento Europeo, di un assistente presso la direzione generale della documentazione parlamentare e dell'informazione, Servizio della biblioteca (Gradi B 3-B 2).

La signorina Vandevyvere, cittadina belga, che a quel tempo non aveva alcun rapporto con il Parlamento né con altre istituzioni delle Comunità, presentava la propria candidatura, ma il 27 febbraio 1964 veniva informata, in termini sul cui significato avrò occasione di soffermarmi in seguito, che la Commissione giudicatrice aveva deciso di non iscriverla nell'elenco dei candidati ammessi alle

1 — Traduzione dal francese.